

**COMMISSIONE SPECIALE  
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

**XVII.**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1953**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	215
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	215
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):</b>	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348) . . . . .	215
PRESIDENTE . . . . .	215, 216, 217
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	215, 216, 217
ROCCHETTI . . . . .	216, 217
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	217

**La seduta comincia alle 18,40.**

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Chieffi e Salvatore.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE, Comunico che partecipano alla seduta odierna senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85

del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, gli onorevoli Floreanini Della Porta Gisella e Salerno.

**Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) — e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra (1348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

L'onorevole Sansone ha chiesto la parola. Ha facoltà di parlare.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ho rilevato che l'articolo 17, nella formulazione che abbiamo già approvato, dice: « Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c), d) dell'articolo 4, l'intendente di finanza, sentiti gli organi di informazione e gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa, ecc. ».

D'altra parte l'articolo 64 dice: « Entro novantà giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli Uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, all'Intendenza di finanza competente... ».

Perciò, se nei novanta giorni non si sarà potuto ottenere il parere previsto dall'articolo 17, gli atti dovranno essere trasmessi ai-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1953

l'Intendenza e si dovrà ricominciare da capo tutta la procedura. Dovremmo quindi allungare il termine a un anno o a sei mesi, perché gli uffici del Genio civile e tutti gli uffici competenti possano completare le istruttorie. Altrimenti, col termine di 90 giorni, rischiamo di apportare un eventuale danno a tutta quella massa di pratiche che saranno in istruttoria in quel periodo.

**PRESIDENTE.** Siccome la competenza fondamentale è delle Intendenze di finanza, l'articolo 64 stabilisce che le altre amministrazioni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge inviano gli atti alle Intendenze di finanza, cioè all'ufficio istituzionalmente competente.

**SANSONE, Relatore di minoranza.** Ma se una domanda è stata presentata al Genio civile per la ricostruzione di un fabbricato, entro 90 giorni deve essere trasmessa all'Intendenza, anche se l'istruttoria è notevolmente avviata ma non terminata. Poi l'Intendenza dovrà di nuovo rimetterla al Genio civile per l'istruttoria.

**PRESIDENTE.** Ma c'è il capoverso dell'articolo 64, il quale stabilisce che se è stata già concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa.

**SANSONE, Relatore di minoranza.** Io mi riferisco alle domande in corso d'istruzione. Bisognerebbe inserire una norma che dicesse che le amministrazioni interessate, completata l'istruttoria, trasmettono gli atti alle Intendenze di finanza.

Non vorrei ovverosia che il termine di 90 giorni fosse pregiudizievole per i sinistrati.

**PRESIDENTE.** Entro 90 giorni le Intendenze di finanza debbono avere la cognizione delle pratiche esistenti. La norma fondamentale affida la competenza all'Intendenza di finanza; c'è deroga soltanto nel caso che il Genio civile abbia dato il nulla osta, cioè l'autorizzazione. E tenga presente, onorevole Sansone, che il Genio civile dà il nulla osta per la ricostruzione su presentazione della domanda, dopo una istruzione assolutamente sommaria. Esso dice: cominciate la ricostruzione o la riparazione, salvo a vedere se vi spetta o meno il contributo.

**SANSONE, Relatore di minoranza.** Del resto io non faccio una proposta formale. Avevo soltanto inteso richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 23, il cui esame era stato rinviato. Questo articolo

ha per titolo: « Limiti dell'indennizzo per determinati beni » e dice:

« Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, l'indennizzo è corrisposto per intero fino a lire 500.000 e per la metà sulla ulteriore quota, con un massimo di lire 1 milione ».

Io proporrei di semplificare in questo modo:

« ...l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare di un massimo di un milione ».

Comunque, sull'articolo 23 sono stati presentati diversi emendamenti. Uno è degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa, del seguente tenore:

« Sostituire l'articolo 23 col seguente:

« Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'indennizzo è corrisposto per l'intero fino a lire 1.000.000 e per la metà sulla ulteriore quota, con un massimo di lire 2.000.000 ».

Poi v'è l'emendamento degli onorevoli Cavallari e Floreanini Della Porta Gisella così formulato:

« Sostituire l'articolo 23 col seguente:

« Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4 l'indennizzo non potrà superare la somma di lire 2.000.000.

La valutazione dei beni, verrà compiuta applicando a ognuno di essi prezzi di tabella compilati di concerto fra l'Amministrazione finanziaria e l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, riconosciuta con decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 91 ».

C'è ancora l'emendamento Basile, che propone di sostituire alla cifra di 500.000, un milione; e a quella di un milione, 2 milione.

Se si formasse l'accordo circa l'opportunità della mia proposta di portare l'indennizzo fino al massimo di un milione, potremmo considerare assorbiti tutti gli altri emendamenti.

**ROCCHETTI.** Come presentatore di un emendamento, accetto senz'altro la proposta del Presidente. In definitiva il limite di un milione, togliendo il limite intermedio, è abbastanza elevato e praticamente finisce per comprendere tutti i danni effettivamente verificatisi, perché comprende i danni fino a un

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1953

valore di 200 mila lire dell'anteguerra, cifra che viene moltiplicata per il coefficiente 5.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma oggi che cosa si compra con un milione?

ROCCHETTI. È cinque volte il valore dell'anteguerra. Non credo che possiamo fare diversamente.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quando vi siete cautelati col coefficiente dell'articolo 22, il massimo per voi ha una importanza relativa, agli effetti della tutela della pubblica Amministrazione finanziaria. Quando mettete il coefficiente 5, con gli accertamenti prudenziali degli intendenti di finanza, oppure quando prendete gli accertamenti già compiuti e li moltiplicate per due, un milione o due o tre sono limiti che non vi debbono preoccupare.

PRESIDENTE. Teoricamente è esatto, ma la mia proposta rappresenta un punto di convergenza.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Si potrebbe arrivare a un milione e mezzo.

PRESIDENTE. Comunque, se non vi sono altre osservazioni, porrò in votazione gli emendamenti presentati, tenendo presente che l'onorevole Rocchetti ha ritirato il proprio emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento degli onorevoli Cavallari e Floreanini Della Porta Gisella.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Basile.

*(Non è approvato).*

Vorrei domandare all'onorevole Rocchetti se ritiene esatta questa dizione dell'articolo 23:

« Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire ».

ROCCHETTI. Secondo me va bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo in votazione l'articolo 23 nella dizione che ora ho esposto.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani 25 febbraio alle 17,30.

**La seduta termina alle 19,30.**